

**Conferimento dell'incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica e sportiva –
giurisdizione del Giudice ordinario.**

L'incarico coordinatore provinciale di Educazione Fisica e Sportiva, giacché riservato a personale già di ruolo, non comporta una "assunzione" bensì solo una diversa connotazione del rapporto d'impiego già in essere; pertanto non sussiste la giurisdizione (residuale) del giudice amministrativo attribuita solo per le procedure concorsuali che comportino l'instaurazione del rapporto d'impiego pubblico.

N. 00582/2010 REG.SEN.

N. 00351/2010 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 351 del 2010, proposto da:
[omissis], rappresentato e difeso dagli avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, viale Fiamme Gialle N. 1 (G.D.F.);

nei confronti di

[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso TAR Segreteria in
L'Aquila, via Salaria Antica Est;

[omissis];

Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Provinciale di L'Aquila,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila,
viale Fiamme Gialle N. 1 (G.D.F.);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL PROVVEDIMENTO N. 4772 DL 29.4.2010 DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
COORDINATORE PROVINCIALE DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI L'AQUILA A
SEGUITO DI SELEZIONE CONCORSUALE BANDITA IN DATA 11.3.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di [omissis], dell'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di L'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato che il ricorrente impugna gli atti con i quali è stato conferito al controinteressato [omissis] l'incarico di coordinatore provinciale di Educazione Fisica e Sportiva di L'Aquila a seguito di selezione bandita in data 11.3.2009;

Considerato che detta selezione è riservata ai "docenti di educazione fisica in servizio nella Provincia con almeno cinque anni di ruolo, con nomina a tempo indeterminato";

Considerato pertanto che l'incarico, giacché riservato a personale già di ruolo, non comporta una "assunzione" bensì solo una diversa connotazione del rapporto d'impiego già in essere;

Ritenuto, per quanto precede, che non sussiste la giurisdizione (residuale) del giudice amministrativo attribuita solo per le procedure concorsuali che comportino l'instaurazione del rapporto d'impiego pubblico;

ritenuto pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione con conseguente sua traslatio innanzi all'AGO competente per territorio;

ritenuto equo compensare le spese della presente fase, tenuto conto della sua definizione in rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Dispone la traslatio iudicii innanzi all'AGO competente per territorio cui il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2010